



**CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO
LESSINIO EUGANEO BERICO
Cologna Veneta (VR)**

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce le attribuzioni del servizio di economato del Consorzio e le modalità per il loro espletamento, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 2 Conferimento incarichi

1. L'incarico di economo viene conferito dal Direttore, per un periodo di tempo determinato, comunque rinnovabile, a soggetto con preparazione professionale adeguata collocato nella struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria.
2. Nei casi di assenza o impedimento dell'economista le relative funzioni vengono esercitate direttamente da altro dipendente incaricato dal Direttore all'atto della nomina del titolare ed avente i medesimi requisiti sopra indicati.

Art. 3 Servizi di riscossione

1. L'economista provvede alla riscossione delle entrate che non risulta possibile o conveniente riscuotere tramite il Tesoriere.
2. Le somme riscosse devono essere versate al Tesoriere e non possono essere compensate o utilizzate per il pagamento delle spese.
3. Alla fine di ogni bimestre, le somme riscosse dovranno essere versate al Tesoriere del Consorzio, con l'imputazione ai singoli capitoli di entrata di bilancio; l'economista potrà, ove lo ritenga opportuno, procedere al versamento anticipatamente rispetto alla scadenza bimestrale.
4. Alle singole riscossioni effettuate dall'economista corrispondono apposite ricevute di incasso, con valore di quietanza per il soggetto versante, e specifiche rilevazioni nella contabilità del Consorzio.

Art. 4 Servizi di pagamento

1. L'economista provvede, entro l'importo massimo di € 500,00 per ogni singola spesa, al pagamento delle minute spese di funzionamento del Consorzio che per natura o temporanea contingenza non rientrano nelle normali procedure di acquisto e per le quali non sia possibile o conveniente procedere per il tramite del mandato di pagamento.

2. In ogni caso è fatto assoluto divieto di artificioso frazionamento della spesa per rientrare nel limite massimo fissato al comma precedente.
3. L'economo provvede inoltre al pagamento in contanti delle spese per le quali non sia possibile, per natura delle stesse, per norma, per oggettiva urgenza ed indifferibilità o per generale prassi commerciale procedere attraverso mandato di pagamento; la motivazione del ricorso al pagamento in contanti deve risultare formalmente e comunque il ricorso a detta forma di pagamento non può derivare da fatti o carenze di programmazione imputabili al Consorzio;
4. L'economo può provvedere all'anticipazione e/o al rimborso delle spese minute sostenute dal personale dipendente inviato in missione e/o trasferita per conto del Consorzio, nonché all'anticipazione e/o al rimborso delle spese minute sostenute dagli amministratori per l'espletamento di funzioni istituzionali del Consorzio.
5. Ai pagamenti di cui ai precedenti commi primo e terzo deve corrispondere adeguata documentazione in originale, o equivalente, opportunamente liquidata dai soggetti ordinatori della spesa.
6. Con riguardo alle anticipazioni di cui al precedente quarto comma, l'economo deve acquisire dall'interessato la relativa documentazione analitica della spesa sostenuta.

Art. 5 Fondi dell'economo

1. Per provvedere alle anticipazioni e ai pagamenti di cui al presente Regolamento, all'inizio di ogni anno è attribuito all'economo un fondo di dotazione, reintegrabile, denominato "fondo economale", pari a € 3.000,00, variabile in aumento o diminuzione secondo la disponibilità finanziaria e le esigenze del Consorzio.
2. Per far fronte ad eventuali spese, di carattere eccezionale e straordinario rientranti tra quelle indicate al precedente art. 4, terzo comma, che richiedono il pagamento in contanti per importo non compatibile con il fondo di dotazione, è affidata all'economo, esclusivamente con apposito atto del Direttore, la gestione di specifiche anticipazioni.
3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati dall'economo entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono costituiti.
4. Le somme liquide in disponibilità dell'economo devono essere conservate in condizioni di sicurezza adeguate all'importo massimo da custodire.

Art. 6 Rendiconto

1. L'economista predispone e invia al Direttore il rendiconto dei pagamenti effettuati sul fondo economico a norma dell'art. 31 del Regolamento relativo all'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio.

Art. 7 Controlli

1. L'attività di economato sarà soggetta a controlli periodici sia attraverso autonome verifiche di cassa che mediante accertamenti inerenti il corretto espletamento delle incombenze di carattere amministrativo.
2. Il controllo dell'attività di economato viene esercitato dal Direttore.
3. L'economista dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione e i documenti giustificativi delle entrate e delle spese.
4. Si procederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona dell'economista.

Art. 8 Responsabilità dell'economista

1. L'economista è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, sino a che non abbia ottenuto regolare scarico.
2. Esso è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.

Art. 9 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari ed ogni ulteriore disposizione emanata dal Consorzio contrastante o incompatibile con lo stesso.

INDICE

Art. 1

Oggetto

Art. 2

Conferimento incarichi

Art. 3

Servizi di riscossione

Art. 4

Servizi di pagamento

Art. 5

Fondi dell'eonomo

Art. 6

Rendiconto

Art. 7

Controlli

Art. 8

Responsabilità dell'eonomo

Art. 9

Abrogazioni